



## Allegato II

### Istruzioni per la compilazione dei documenti di accompagnamento

#### A. Regole generali

1. Il documento di accompagnamento è redatto di preferenza a macchina. Se è compilato a mano, dev'essere compilato in maniera leggibile e con scrittura indelebile.
2. Il documento di accompagnamento non deve avere né raschiature né sovrascritte. Ogni errore commesso nel compilare il documento di accompagnamento lo rende inutilizzabile.
3. Le copie possono essere costituite da fotocopie autenticate o essere ottenute mediante carta autocopiante o carta carbone. Ogni copia di un documento di accompagnamento è munita della menzione "copia" o di un'indicazione equivalente.
4. Se è utilizzato un formulario conforme al modello di cui all'allegato del [regolamento \(CEE\) n. 2719/92](#) (documento amministrativo di accompagnamento o documento commerciale) o al modello di cui all'allegato del [regolamento \(CEE\) n. 3649/92](#) (documento di accompagnamento semplificato o documento commerciale) per scortare un prodotto vitivinicolo non soggetto alle formalità di circolazione previste dalla [direttiva 92/12/CEE](#), di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), le caselle che si riferiscono a indicazioni non richieste sono sbarrate.

#### B. Regole particolari

1. Indicazioni che si riferiscono alla designazione del prodotto

##### 1.1. Categoria del prodotto

Indicare la categoria relativa al prodotto utilizzando una dicitura conforme alle regole comunitarie che lo descriva nella maniera più precisa, per esempio:

- vino da tavola,
- v.q.p.r.d.,
- mosto di uve,
- mosto di uve per v.q.p.r.d.,
- vino importato.

##### 1.2. Titolo alcolometrico effettivo totale, densità

All'atto della redazione del documento d'accompagnamento:

- a) l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo dei vini, esclusi i vini nuovi ancora in fermentazione, o del titolo alcolometrico totale dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei mosti di uve parzialmente fermentati, è espressa in % vol e in decimi di % vol;
- b) l'indice rifrattometrico dei mosti di uve è ottenuto secondo il metodo di misurazione riconosciuto dalla Comunità;  
esso è espresso dal titolo alcolometrico potenziale in % vol; tale indicazione può essere sostituita dall'indicazione della massa volumica, che è espressa in grammi per cm<sup>3</sup>;
- c) l'indicazione della massa volumica dei mosti di uve fresche mutizzati all'alcole è espressa in grammi per cm<sup>3</sup> e quella relativa al titolo alcolometrico effettivo di tale prodotto è espressa in % vol e in decimi di % vol;
- d) l'indicazione del tenore di zucchero dei mosti di uve concentrati, dei mosti di uve concentrati rettificati e dei succhi di uve concentrati è espressa dal tenore, in grammi per litro e per chilogrammo, di zuccheri totali;
- e) l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo delle vinacce di uve e delle fecce di vino è facoltativa ed è espressa in litri di alcole puro per ettolitro.

Tali indicazioni sono espresse utilizzando le tabelle di corrispondenza riconosciute dalla Comunità nelle norme relative ai metodi di analisi.

Fatte salve le disposizioni comunitarie che stabiliscono valori limite per taluni prodotti, sono ammesse le seguenti tolleranze:

- per quanto concerne l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo o totale, una tolleranza di  $\pm 0,2\%$  vol,
- per quanto concerne l'indicazione della massa volumica, una tolleranza di 6 unità in più o in meno al quarto decimale ( $\pm 0,0006$ ),
- per quanto concerne l'indicazione del tenore di zucchero, una tolleranza del 3% in più o in meno.

##### 2. Indicazioni relative alla quantità netta:

la quantità netta



- delle uve, dei mosti di uve concentrati, dei mosti di uve concentrati rettificati e dei succhi di uve concentrati, delle vinacce di uve e delle fecce di vini in tonnellate o in chilogrammi è espressa dai simboli "t" e "kg",
- degli altri prodotti in ettolitri o in litri è espressa dai simboli "hl" e "l".

Per quanto concerne l'indicazione della quantità di prodotti trasportati alla rinfusa, è ammessa una tolleranza dell'1, 5% in più o in meno della quantità netta totale.

### 3. Altre indicazioni per il trasporto dei prodotti sfusi

#### 3.1. Zona viticola

La zona viticola di cui il prodotto trasportato è originario è indicata conformemente alle definizioni dell'allegato III del [regolamento \(CE\) n. 1493/1999](#) e alle abbreviazioni seguenti: A, B, CI a, CI b, CII, CIII a e CIII b.

#### 3.2. Operazioni effettuate

Le operazioni di cui il prodotto trasportato è stato oggetto sono indicate utilizzando le cifre seguenti messe tra parentesi:

0: il prodotto non è stato oggetto di alcuna delle operazioni sottoindicate,

1: il prodotto è stato arricchito,

2: il prodotto è stato acidificato,

3: il prodotto è stato disacidificato,

4: il prodotto è stato dolcificato,

5: il prodotto è stato oggetto di un'aggiunta di alcole,

6: al prodotto è stato aggiunto un prodotto originario di un'unità geografica diversa da quella indicata nella designazione,

7: al prodotto è stato aggiunto un prodotto proveniente da una varietà di vite diversa da quella indicata nella designazione,

8: al prodotto è stato aggiunto un prodotto raccolto nel corso di un anno diverso da quello indicato nella designazione,

9: altre, da precisare.

Esempi:

- per un vino originario della zona B che è stato arricchito, si indica: B (1),

- per un mosto di uve originarie della zona CIII b che è stato acidificato, si indica: CIII b (2).

Le indicazioni relative alla zona viticola e alle operazioni effettuate completano le indicazioni sulla designazione del prodotto e sono inserite nel medesimo spazio.

### **C. Indicazioni richieste per la compilazione del documento di accompagnamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento (allegato III)**

Osservazione preliminare

Il modello del documento di accompagnamento che figura nell'allegato III deve essere rigorosamente rispettato. Tuttavia, la dimensione delle caselle che sul modello sono contrassegnate da righe e che sono previste per inserire le indicazioni prescritte ha solo valore indicativo.



# Eno Tecno Chimica

Laboratorio Enochimico Autorizzato MIPAAF  
Enologo Anselmo Paternoster

Via Adriatica Foro, 7  
66024 FRANCAVILLA AL MARE (CH)  
Tel. 085-816903 – Fax. 085-816193  
P..IVA.: 00339500696  
e-mail. [etcmill@virgilio.it](mailto:etcmill@virgilio.it)  
<http://www.enotecnochimica.it>

<b>INDICAZIONI</b>	<b>Numero della casella nel modello di cui all'allegato III</b>
Speditore: nome e indirizzo completi, incluso il codice postale	<b>1</b>
Numero di riferimento: ogni spedizione deve portare un numero di riferimento che consenta di identificarla nella contabilità dello speditore (ad esempio il numero della fattura)	<b>2</b>
Destinatario: nome e indirizzo completi, incluso il codice postale	<b>3</b>
Autorità competenti del luogo di spedizione o di partenza: nome e indirizzo dell'autorità competente responsabile del controllo della redazione del documento commerciale nel luogo di partenza. Tale indicazione è obbligatoria soltanto per la spedizione verso un altro Stato membro e per l'esportazione	<b>4</b>
Trasportatore: nome e indirizzo della persona responsabile del primo trasporto (se è diversa dallo speditore) Altre indicazioni che si riferiscono al trasporto. Indicare: a) il tipo del mezzo di trasporto (camion, camioncino, autocisterna, autovettura, vagone, vagone-cisterna, aereo); b) il numero di immatricolazione e, per le navi, il nome (facoltativi)	<b>5</b>
La data di inizio del trasporto e, qualora lo Stato membro sul cui territorio inizia il trasporto lo prescriva, l'ora di partenza 6 In caso di cambiamento del mezzo di trasporto, il trasportatore che carica il prodotto indica, sul retro del documento: - la data di inizio del trasporto, - il tipo del mezzo di trasporto, il numero di immatricolazione per le autovetture e il nome per le navi, - il proprio cognome, nome o ragione sociale nonché l'indirizzo, incluso il codice postale	<b>6</b>
Luogo di consegna: il luogo effettivo di consegna se le merci non sono consegnate all'indirizzo indicato per il destinatario. Per le merci esportate occorre indicare una delle diciture prescritte dall'articolo 8, paragrafo 2	<b>7</b>
Designazione del prodotto trasportato conformemente ai regolamenti (CEE) n. 2392/89 del Consiglio e (CEE) n. 3201/90 della Commissione nonché in virtù delle disposizioni nazionali vigenti, in particolare le indicazioni obbligatorie Colli e designazione delle merci: numero d'identificazione e numero di colli, numero di imballaggi all'interno dei colli	<b>8</b>
La designazione può proseguire su un foglio separato che sarà accluso a ciascun esemplare. A tal fine si potrebbero applicare prescrizioni apposite per l'imballaggio Per i trasporti di prodotti sfusi: - per i vini, il titolo alcolometrico effettivo, - per i prodotti non fermentati, l'indice rifrattometrico o la massa volumica, - per i prodotti in corso di fermentazione: il titolo alcolometrico totale, - per i vini il cui tenore di zucchero residuo supera 4 g per litro oltre al titolo alcolometrico effettivo, il titolo alcolometrico totale	<b>8</b>
Quantità: viene indicata: - per i prodotti sfusi, la quantità netta totale, - per i prodotti condizionati, il numero e il volume nominale dei recipienti che contengono il prodotto	<b>9</b>
Indicazioni complementari prescritte dallo Stato membro di spedizione: se le indicazioni sono prescritte, occorre attenersi alle istruzioni dello Stato membro, altrimenti tracciare un tratto in diagonale su questa casella	<b>10</b>
Attestato di denominazione d'origine o indicazione di provenienza: cfr. articolo 7	<b>11</b>